

Allegato "F" al n. 315339 di rep. e al n. 44456 di fasc.

STATUTO

della "COOP NONCELLO - Società Cooperativa Sociale - IMPRESA  
SOCIALE - ONLUS" con sede in Roveredo in Piano

**Titolo I**

**Elementi identificativi**

**Art. 1 - Denominazione.**

È costituita una società cooperativa denominata "COOP  
NONCELLO - Società Cooperativa Sociale - IMPRESA SOCIALE -  
ONLUS".

**Art. 2 - Sede.**

La società ha sede in Comune di Roveredo in Piano (PN).

Il Consiglio di amministrazione è competente, ai sensi degli  
articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del Codice  
Civile in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del  
territorio nazionale ed alla istituzione e soppressione di  
sedi secondarie.

Il Consiglio di amministrazione può istituire o sopprimere  
filiali, succursali e unità operative di ogni tipo, sia in  
Italia che all'estero.

**Art. 3 - Durata.**

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 (trentuno)  
dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata  
con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

**Art. 4 - Scopi e oggetto.**

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è retta dai  
principi della mutualità e si propone di perseguire  
l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed  
all'integrazione sociale dei cittadini, secondo quanto  
previsto dalla Legge 381/1991 e successive modificazioni ed  
integrazioni.

In particolare, lo scopo sociale di cui sopra verrà  
perseguito attraverso l'inserimento lavorativo delle persone  
svantaggiate nonché, con modalità funzionali connesse al  
predetto scopo principale, mediante la gestione di servizi  
educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in modo che  
sia garantito l'esercizio di attività coordinate per  
l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo  
1 della legge 381/1991, nel rispetto delle condizioni  
organizzative previste dalla legge, anche di natura  
amministrativa, nonché le finalità solidaristiche e di  
utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017.

Lo scopo mutualistico della cooperativa è quello di favorire  
l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in  
qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei  
lavoratori in genere e, per le attività funzionalmente

connesse, dei soggetti svantaggiati utenti dei servizi socio assistenziali, tramite la gestione, in forma associata delle attività oggetto della stessa.

Le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa. Le modalità di computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati rispettano le vigenti circolari e normative emanate di volta in volta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, è necessario il collegamento funzionale fra le attività di tipo b) e di tipo a) di cui all'art. 1 della Legge 381/91, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, con la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di tipo b) e di tipo a), ai fini della corretta applicazione della vigente normativa.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con le modalità previste dal regolamento interno.

La cooperativa promuove tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta.

Pertanto, per raggiungere i propri scopi sociali e mutualistici la cooperativa si prefigge, in via principale, la gestione di unità produttive che permettano l'accesso e la fruizione di diritti - opportunità "casalavoro socialità" a persone in situazione di svantaggio che abbiano difficoltà di acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad un'integrazione sociale soddisfacente.

La Cooperativa intende perseguire, altresì, lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci cooperatori.

Per l'efficace realizzazione di tali scopi la cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili.

La cooperativa sociale svolge le seguenti attività con riferimento a quanto indicato dalle lettere b) ed a) dell'art. 1 della Legge n. 381/1991:

- con riferimento alla lettera b) della Legge 381/1991 l'attività di:

1. pulizie generali e speciali, civili, industriali, sanitarie e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie e riordino mense;
2. pulizie di strade ed aree pubbliche, sgombero neve;

3. pulizia di locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazione e metropolitane, aeroporti;
4. disinfezione, derattizzazione e bonifica di immobili, locali e spazi chiusi e aperti, ivi comprese condutture, fognature e tubature, espurgo di pozzi neri;
5. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza anche pericolosi e anche di origine ospedaliera;
6. l'autotrasporto di cose per conto proprio e/o di terzi, la raccolta e la distribuzione di merci per conto proprio e/o terzi, traslochi, il trasporto di persone con idonei mezzi propri e/o di terzi, in forma singola o collettiva;
7. la gestione di merci per conto terzi, in propri ed altrui magazzini; la terziarizzazione parziale o totale dei processi logistici ed amministrativi aziendali, in ogni fase della catena, ivi comprese le operazioni accessorie, quali, a titolo di esempio, controllo qualitativo e quantitativo delle merci e delle giacenze, imballaggio, raccolta degli ordinativi, spedizione, contabilizzazione; la movimentazione di beni, prodotti, attrezzature, merci, contenitori ed ogni altra cosa mobile, con o senza l'ausilio di mezzi meccanici; il facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e le attività a questo preliminari, complementari o accessorie, quali ad esempio insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, selezione e cernita, deposito, presa in consegna; la pulizia di magazzini, depositi, piazzali, carri, autocarri, contenitori, celle frigorifere, con correlative operazioni relative a rifiuti e materiali di risulta; ogni altro servizio, anche diverso da quelli specificamente menzionati alle lettere precedenti, avente comunque natura logistica o connessione con attività di logistica già svolte dalla Cooperativa;
8. lo svolgimento di servizi di gestione e manutenzione programmata del patrimonio immobiliare pubblico e privato, di stabilimenti industriali, edifici pubblici, aziende, unità produttive, anche in regime di global service e chiavi in mano (a risultato), ivi comprese le attività di progettazione del servizio, catalogazione e censimento del patrimonio immobiliare, manutenzione fabbricati ed aree pertinenziali, gestione sistemi informativi, gestione sistemi riproduttivi ed archivistici, gestione laboratori, trasmissione posta interna, gestione degli spazi, gestione materiali;
9. i lavori, le manutenzioni e le gestioni nei settori edili, stradali e meccanici, energetici, delle comunicazioni, idrotermo sanitari, costruzioni e demolizioni, scavi e sbancamenti; promozione e coordinamento programmi di intervento nel settore edile, del restauro e affine per la costruzione di immobili industriali e residenziali finiti, per la manutenzione e riparazione in genere di immobili e

comunque per tutti quegli interventi di natura edilizia o affine, il tutto secondo un disegno organico unendo la forza produttiva dei soci con la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel territorio;

10. l'installazione e la manutenzione segnaletica stradale, ospedaliera, sanitaria ed aziendale, orizzontale e verticale, la gestione di parcheggi ed autorimesse;

11. gli interventi di arredo urbano, realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio di erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, potatura anche in altezza, abbattimento piante, interventi fitosanitari, piantumazione;

12. la gestione di parchi e riserve naturali, impianti sportivi e ricreativi;

13. servizi di "service", come ad esempio: il montaggio e lo smontaggio, il servizio di assistenza e di organizzazione di fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, concerti, attività musicali, servizi culturali ed espositivi, attività teatrali e cinematografiche, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;

14. il servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura contatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico, agenzia di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali; l'attività di affissione per conto di soggetti pubblici e privati;

15. la prestazione di servizi e la gestione diretta di attività di lavanderia, stireria, tintoria e guardaroba per enti pubblici e privati;

16. la prestazione di servizi di vigilanza, portierato, prevenzione incendio, servizio di emergenza su impianti di ascensore, gestione di emergenza, guardiania e sicurezza, telesicurezza, sorveglianza scolastica e accompagnamento scuolabus;

17. la prestazione di servizi amministrativi e contabili per conto di terzi, di consulenza al marketing, di servizi di promozione e immagine e di pubblicità;

18. lo svolgimento di attività editoriali, grafiche, tipografiche, nel rispetto della normativa vigente; 21. la gestione di aree cimiteriali, la prestazione di servizi ed attività cimiteriali quali esumazioni, inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;

19. la gestione servizi mortuari, compreso il trasporto salme e parti anatomiche riconoscibili con idonei mezzi, osservazione, igiene e preparazione della salma (come da normativa e protocolli sanitari), vestizione e deposizione nella bara, supporto all'anatomopatologo;

20. la gestione di laboratori protetti in cui si svolgono attività artigianali di produzione, lavoro e servizio nei vari campi di attività (ad esempio: falegnameria, ceramica,

meccanica, tessitura, assemblaggi), oltre che nei settori indicati ai punti precedenti;

21. assunzione lavori di "taglio e cucito", maglieria, sartoria e rammendo;

22. lo svolgimento delle medesime od altre attività artigianali presso terzi;

23. la gestione di laboratori protetti in cui si svolgeranno attività di tipo agricolo, agrituristico, zootecnico, forestale;

24. vendita diretta di prodotti di attività della cooperativa e di altri soggetti produttori;

25. la prestazione di due o più delle attività indicate ai numeri precedenti, in forma integrata ed organizzata, anche in regime di global service e chiavi in mano (a risultato), in favore di soggetti pubblici e privati;

26. la gestione e l'esercizio di ristoranti, mense e pubblici esercizi ivi compresi i servizi di catering, il trasporto e la somministrazione di pasti, strutture alberghiere, bed & breakfast, campeggi, agriturismi sia in forma diretta che per conto di enti pubblici e privati; l'organizzazione e la gestione di servizi residenziali con finalità sociali (ostelli per studenti, strutture di housing sociale, ecc. ecc.);

27. produzione, vendita, acquisto, importazione ed esportazione di prodotti agricoli, forestali e zootecnici, loro derivati e mezzi tecnici da impegnarsi in agricoltura e nel campo forestale, attività di produzione e lavorazione nei diversi gradi di ogni prodotto della terra e del bosco, coltivazione e vendita di prodotti floreali e ortofrutticoli;

28. attività di studio, progettazione e realizzazione di impianti, per conto proprio e di terzi, anche attraverso la partecipazione e/o costituzione di apposita Società di Servizi Energetici o Energy Services Company (E.S.CO.), per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;

29. costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di centri di raccolta e riutilizzo, impianti di compostaggio, impianti di smaltimento, impianti di trattamento e di ricondizionamento per ogni tipo e specie di rifiuti oltre che qualsiasi attività di ricerca, studio e realizzazione di innovazioni tecnologiche volte al conseguimento della riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione o della diminuzione della loro pericolosità e complessità di smaltimento;

30. attività di studio, progettazione, realizzazione, manutenzione, controllo e gestione di impianti e processi inerenti all'aria, all'acqua, ai rifiuti e ad ogni altro settore di rilevanza ambientale, escluse le attività che la legge riserva ad iscritti a particolari albi o elenchi;

31. attività di formazione mirata alla creazione, all'inserimento lavorativo o alla qualificazione di nuove

figure professionali da impiegare a sostegno di programmi di innovazione di processo e/o di prodotto/servizio nell'ambito della tutela, del recupero e della salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali;

32. attività di progettazione, produzione, commercializzazione di impianti di climatizzazione e/o riscaldamento, impianti solari termici, impianti fotovoltaici, inclusa installazione e manutenzione.

Con riferimento alla lettera a) della Legge 381/1991 ai fini di agevolare e supportare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come sopra individuate, la Cooperativa, in via funzionale, si propone altresì di svolgere le seguenti attività:

1. gestione di strutture alloggio e comunità di accoglienza anche in collaborazione e/o convenzione con gli enti locali, la regione, le associazioni assistenziali e di volontariato sociale, finalizzate all'apprendimento ed allo sviluppo delle capacità di inserimento nel mondo lavorativo;

2. gestione di case - abitazione in proprietà mutuale, divisa o indivisa, in usufrutto, in contratto nominale d'affitto a favore delle persone che versano in situazione di svantaggio come sopra definite;

3. prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali e socio -sanitari in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

4. gestione di attività e servizi educativi a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

5. progettazione, promozione e gestione di attività volte alla valorizzazione del concetto di socialità/ affettività, con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto - aiuto;

6. la realizzazione di corsi di formazione professionale e culturale, sia come strumento di crescita dei soci, sia per utenti dei servizi sociali, sanitari ed educativi indicati dalla legislazione nazionale e regionale, anche come formazione, finalizzati a scopo terapeutico, di inserimento sociale e di successivo inserimento in attività di lavoro; l'attività di accompagnamento al lavoro e tutoraggio effettuato presso propri cantieri, anche con personale specializzato, finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla L. 381/91;

7. gestione, in forma stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di servizi socio - sanitari di trasporto, accompagnamento e sostegno, anche con automezzi speciali, orientati ai bisogni di persone in situazione di svantaggio come sopra definite.

La Cooperativa può, stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o per conto di terzi, assumere da Amministrazioni Statali, anche Autonome, da Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Comunità Montane, da qualsiasi Ente

Pubblico nonché da qualsiasi Committente, anche privato, l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere, nei settori sopra indicati, da affidare per la relativa esecuzione ai soci.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e quindi con esclusione delle attività indicate negli art. 106 e 113 del D.Lgs. 01.09.1993 n.385, e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24.02.1998 n.58, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, e può svolgere qualunque altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica.

A tal fine essa può:

- a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o dei soci o per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) dare adesione ad un Gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545septies del Codice civile.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi destinata a prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento

aziendale.

La Cooperativa può operare anche con soggetti non soci.

## **Titolo II**

### **Soci**

#### **Art. 5 - Socie e soci.**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci cooperatori in formazione;
- c) soci volontari;
- d) soci fruitori;
- e) soci sovventori.

Possono, inoltre, essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ciascun socio viene iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Il domicilio di ogni socio si intende eletto, relativamente ai rapporti sociali e ad ogni e qualsiasi dichiarazione o comunicazione prevista nel presente Statuto, presso la rispettiva residenza o sede, quale risultante dal libro dei soci.

Per effetto dell'ammissione alla Cooperativa, ciascun socio assume l'obbligo di:

- a) versare le azioni sottoscritte, con le modalità ed entro i termini previsti e stabiliti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 30;
- b) osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti approvati dall'assemblea e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni applicabili alla propria categoria.

#### **Art. 6 - Soci cooperatori.**

Possono essere Soci cooperatori:

- a) tutti i lavoratori di ambo i sessi che esercitino l'arte o il mestiere corrispondente o affine alle attività svolte dalla Cooperativa ed indicate al precedente art. 4 e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, anche se in via di formazione, possano partecipare direttamente e proficuamente ai lavori della Cooperativa e collaborare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;

b) gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa;

c) le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

I soci cooperatori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando, nei limiti stabiliti dalla legge e dal vigente Statuto, alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Non possono assumere la qualità di soci cooperatori coloro i quali esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, oppure coloro i quali hanno un interesse, diretto o indiretto, in imprese che esercitano un'attività identica o affine con quella della Cooperativa, salva - in questa seconda ipotesi - una espressa e motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.

#### **Art. 7 - Obblighi dei soci cooperatori.**

I soci cooperatori sono obbligati, oltre a quanto indicato al precedente articolo 5, ultimo comma:

a) ad eseguire il lavoro ad essi assegnato secondo le modalità ed i termini stabiliti e le disposizioni impartite dalla direzione della Cooperativa e secondo le esigenze e le necessità della stessa, con il massimo impegno e diligenza, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento interno;

b) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività della Cooperativa, nonché' alla quantità delle prestazioni di lavoro di cui la Cooperativa stessa ha la disponibilità;

c) ad eseguire prestazioni di lavoro di carattere straordinario, nei limiti stabiliti dalla legge;

d) a rimanere in posizione di aspettativa non retribuita qualora l'organizzazione del lavoro della Cooperativa, anche in conseguenza di cessazione o riduzione dei servizi resi a

terzi in appalto o in altra forma contrattuale, non permetta il loro inserimento in altre attività lavorative;

e) ad osservare, in caso di cessazione per propria iniziativa del rapporto sociale e di lavoro, il periodo di preavviso stabilito dal Regolamento interno.

#### **Art. 8 - Soci cooperatori in formazione.**

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi nella categoria speciale dei soci cooperatori in formazione.

Il socio in formazione non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l'elezione a cariche sociali, né può esservi designato.

Il socio in formazione non può esercitare i diritti previsti dalla disposizione di cui all'art. 2545-bis del Codice Civile.

Il Regolamento interno disciplina il trattamento economico e normativo del socio cooperatore in formazione, anche allo scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione adotta una delibera con la quale valuta e decide l'eventuale ammissione del nuovo socio nella categoria di socio in formazione e disciplina, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la durata, la tipologia e le modalità dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse posizioni ed aree professionali.

Il periodo di formazione ha la durata complessiva di diciotto mesi.

In tale periodo, il socio in formazione viene valutato nella sua generica attitudine professionale e di inserimento nella Cooperativa, e ciò attraverso l'osservazione della sua capacità di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, con i Responsabili di reparto e con i Dirigenti, della sua idoneità a partecipare in modo proficuo ai lavori dell'impresa.

Durante tale fase il socio può essere escluso in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva. Anche il socio, durante il suddetto periodo, può decidere di interrompere, senza preavviso, né indennità sostitutiva, il rapporto sociale e di lavoro.

Al termine del periodo il socio viene ammesso nella categoria dei Soci cooperatori con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere senz'altro l'aspirante socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o omettere il periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:

a) rispetto a coloro che sono già stati soci della Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall'esclusione;

b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni

gestorie o di direzione in altre Società cooperative o imprese operanti nei settori di attività della Cooperativa o nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e delle sue articolazioni periferiche o di Associazioni a questa facenti capo;

c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione della propria precedente comprovata attività professionale o delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.

I soci in formazione non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Qualora, nell'interesse della Cooperativa, sia necessario ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione provvederà, anche in deroga alle previsioni del Regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei Soci cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato positivamente la maggior parte del percorso formativo assegnatogli.

Per quanto non è espressamente previsto nello Statuto e nel Regolamento interno, si applicano alla categoria dei soci in formazione le disposizioni previste per i soci cooperatori.

#### **Art. 9 - Soci volontari.**

Possono essere soci volontari tutti coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché' per la responsabilità civile verso terzi.

Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

#### **Art. 10 - Soci fruitori.**

Possono essere soci fruitori le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni di cui all'articolo 36 del Codice civile che usufruiscono dei servizi e/o dei beni della Cooperativa e, per quanto riguarda le persone giuridiche e le associazioni, in quanto realizzino con la stessa delle progettualità finalizzate agli scopi previsti nel precedente

articolo 4. Le regole per eventuali fruizioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I soci fruitori possono far parte degli organi sociali della Cooperativa.

#### **Art. 11 - Soci sovventori.**

Possono essere soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori sarà maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il socio sovventore che intende trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli elementi essenziali del contratto di trasferimento delle azioni, con i dati anagrafici completi dell'aspirante acquirente. Il Consiglio di Amministrazione deve esprimere il proprio gradimento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione; in caso di mancato gradimento, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel termine sopra indicato, deve indicare altro soggetto, gradito alla Cooperativa, disposto ad acquistare le azioni al prezzo indicato nella comunicazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Al socio sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente Statuto.

In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato da apposito Regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

I soci sovventori non sono ammessi a fruire delle prestazioni e dei servizi della Cooperativa e non partecipano allo scambio mutualistico.

**Art. 12 - Procedura di ammissione.**

Chi intende diventare socio deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, in cui deve:

a) indicare il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale, se persona fisica; la ragione o denominazione sociale, la sede, la nazionalità, il codice fiscale ed i dati anagrafici completi del legale rappresentante o di altra persona dotata di rappresentanza, se persona giuridica o ente;

b) indicare la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;

c) indicare le specifiche competenze professionali possedute, l'effettiva attività svolta e l'esperienza lavorativa eventualmente maturata nei settori di attività in cui opera la cooperativa, qualora intenda aderire alla categoria dei soci cooperatori;

d) indicare l'ammontare complessivo delle azioni che intende sottoscrivere, che comunque dovranno rispettare la seguente norma generale:

- per il socio cooperatore non dovrà mai essere inferiore a numero quaranta azioni da Euro 25,00;

- per il socio cooperatore in formazione non dovrà mai essere inferiore a numero dieci azioni da Euro 25,00;

- per il socio volontario non dovrà mai essere inferiore a una azione da Euro 25,00;

- per il socio fruitore non dovrà mai essere inferiore a quattro azioni da Euro 25,00;

- per il socio sovventore non potrà mai essere inferiore a numero ottanta azioni da Euro 25,00;

e) dichiarare la volontà di stabilire, sin dal momento dell'adesione alla Cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro fra quelli ammessi dalle vigenti leggi, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento Interno, qualora intenda aderire alla categoria dei soci cooperatori;

f) dichiarare di impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni applicabili alla propria categoria.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti richiesti per l'ammissione, l'inesistenza di cause ostative o di

incompatibilità e delibera sull'ammissione dell'aspirante socio in una specifica categoria, nonché, nel caso di socio cooperatore, sull'instaurazione del rapporto di lavoro.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di ammissione, il socio deve liberare le azioni sottoscritte, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 30, tenuto anche conto della tipologia dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, in caso di socio cooperatore. Qualora la domanda di ammissione venga respinta, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o pec. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima delibera sulla questione in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 13 - Diritti dei soci.**

Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 14 - Divieto di concorrenza.

È fatto divieto assoluto ai soci operatori di esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È fatto, altresì, divieto ai soci operatori di partecipare ad altre società o imprese che svolgano attività identica, affine o comunque concorrente rispetto a quella della Cooperativa, e di prestare lavoro subordinato o a qualsiasi altro titolo a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto identico, affine o comunque concorrente rispetto a quello della Cooperativa, salvo motivata e preventiva deroga

del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 15 - Strumenti finanziari.**

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per la società per azioni.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria, che stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, i diritti patrimoniali o anche amministrativi eventualmente attribuiti ai possessori degli stessi e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

**Titolo III**

**Perdita della qualità di socio.**

**Art. 16 - Perdita della qualità di socio cooperatore.**

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

**Art. 17 - Recesso.**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, può recedere il socio cooperatore:

- (a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- (b) che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

**Art. 18 - Decadenza.**

Oltre che nei casi previsti dal presente Statuto, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci cooperatori:

- a) interdetti od inabilitati o falliti;
- b) in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento pensionistico;
- c) nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa e comunque di perdita dei requisiti per essere Socio cooperatore;
- d) che abbiano sciolto unilateralmente per dimissioni o recesso l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con l'adesione alla Cooperativa o successivamente.

**Art. 19 - Esclusione.**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;

- b) che sia recidivo nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a);
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nella liberazione delle partecipazioni sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che abbia violato gli obblighi di non concorrenza previsti dal precedente articolo 14;
- e) che, per fatti a lui imputabili, arrechi grave danno morale e leda l'immagine pubblica della cooperativa verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della Cooperativa;
- f) che si renda responsabile o fomenti in seno alla Cooperativa dissidi e disordini pregiudizievoli al raggiungimento dello scopo sociale ed al corretto svolgimento dell'attività dell'impresa;
- g) che a causa di negligenza o dolo nello svolgimento della sua attività lavorativa o con il suo comportamento causi la disdetta del servizio da parte del cliente o ne comprometta gravemente il rapporto con quest'ultimo;
- h) che si renda responsabile di gravi atti di insubordinazione nei confronti dei superiori;
- i) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;
- l) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;
- m) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa e/o i suoi soci o che trafughi studi, disegni, progetti o documenti della Cooperativa;
- n) che compia atti gravi di insubordinazione nei confronti di coloro i quali hanno responsabilità dirigenziali o direttive in seno alla Cooperativa;
- o) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni gravi ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi;
- p) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa o di terzi, oppure sottragga denaro alla Cooperativa, anche tramite l'utilizzo a proprio vantaggio di tessere e carte di credito aziendali;
- q) che abbandoni il posto di lavoro creando pregiudizio all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti, oppure interruzioni o difficoltà nella regolare esecuzione del servizio, o si rifiuti alle prestazioni lavorative di carattere straordinario senza giustificato motivo di impedimento;
- r) che non abbia osservato il divieto di fumo, nei reparti dove esso è previsto per ragioni di sicurezza;
- s) che sia incorso nel corso di due anni almeno tre volte

in provvedimenti disciplinari con sospensione dal servizio e dal compenso;

t) che abbia dato luogo o partecipato ad un alterco litigioso, con altri soci o terzi, durante il lavoro, con vie di fatto;

u) che sia stato assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a tre giorni, ovvero l'assenza non giustificata dal servizio per sette giorni nel corso di ciascun esercizio sociale;

v) che, all'inizio del lavoro o durante il lavoro sia colto in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti;

z) che, all'interno dei reparti o dei magazzini, esegua durante l'orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi;

aa) che rifiuti senza giustificato motivo il trasferimento, anche per incompatibilità ambientale, in altro reparto o magazzino della Cooperativa o che - dopo avere subito il ritiro della patente - rifiuti di essere adibito a mansioni diverse, anche non equivalenti;

ab) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente Statuto.

In caso di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro il C.d.A valuterà la possibilità di deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori ai sensi dell'art. 2533 del c.c..

#### **Art. 20 - Morte.**

In caso di morte del socio cooperatore, i successori hanno diritto alla liquidazione della partecipazione, secondo le disposizioni del successivo articolo 23.

#### **Art. 21 - Rapporto associativo e mutualistico.**

La Cooperativa, in ossequio alle previsioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142, considera il rapporto associativo come preminente e assorbente rispetto all'ulteriore rapporto di lavoro, del quale costituisce altresì presupposto essenziale ed irrinunciabile.

Il rapporto di lavoro si estingue, pertanto, con il recesso, la decadenza, l'esclusione e la morte del socio cooperatore e comunque in ogni altro caso di perdita della qualità di socio, accertata o deliberata in conformità della Legge, del presente Statuto e del Regolamento interno.

Il venire meno dell'ulteriore rapporto di lavoro può determinare, ai sensi dei precedenti articoli, la cessazione del rapporto associativo.

#### **Art. 22 - Procedura di recesso, decadenza o esclusione.**

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla

Cooperativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con lettera raccomandata consegnata a mano o pec.

Essa viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione; la relativa delibera è comunicata immediatamente al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con lettera raccomandata consegnata a mano o pec.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti del recesso, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento di accoglimento del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate al destinatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con lettera raccomandata consegnata a mano o pec.

Avverso tali delibere il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La decadenza e l'esclusione hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 23 - Liquidazione della partecipazione.**

I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi nonché i successori del socio cooperatore defunto hanno solamente diritto al rimborso della partecipazione al capitale effettivamente versata ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale; la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto.

Il pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso verrà effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale suo credito liquido o di quanto deliberato a carico del socio cooperatore.

I soci cooperatori esclusi ai sensi dell'articolo 19 hanno diritto al rimborso della partecipazione al capitale effettivamente versata ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, salvo il potere del Consiglio di Amministrazione di deliberare la perdita parziale o totale della stessa nei casi che rivestono carattere di particolare gravità.

La domanda di rimborso deve essere fatta, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni di cui al secondo comma del presente articolo. In mancanza le somme spettanti ai soci cooperatori uscenti saranno devolute alla riserva legale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso i soci cooperatori uscenti ed i loro successori a causa di morte risponderanno verso la Cooperativa per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per un anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione della qualità di socio.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione.

#### **Art. 24 - Rinvio.**

Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano, in quanto compatibili, anche ai soci appartenente alle altre categorie.

### **Titolo IV**

#### **Rapporti mutualistici, regolamento interno, ristorni.**

#### **Art. 25 - Rapporti mutualistici e Regolamenti interni.**

I rapporti tra la Cooperativa ed i soci cooperatori sono disciplinati da un Regolamento interno, che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica e le norme per la fruizione di beni e servizi tra la Cooperativa ed i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

In particolare, data la peculiare posizione occupata dal socio cooperatore nell'ambito organizzativo e produttivo della Cooperativa, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Regolamento interno sopra citato, nel rispetto delle norme di Legge e più specificamente dell'art. 6 della Legge n. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il predetto Regolamento interno potrà delineare i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure ritenute più idonee a far fronte allo stesso.

Il Regolamento interno potrà, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento, nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il Regolamento interno è predisposto dal Consiglio di

Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

**Art. 26 - Ristorni.**

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, in conformità dei criteri stabiliti nel Regolamento interno di cui al precedente articolo 25.

Detti criteri debbono considerare:

- a) con riguardo alla qualità dello scambio mutualistico, il livello di professionalità acquisito dal socio cooperatore, tenuto conto dell'inquadramento assegnato al medesimo;
- b) con riguardo alla quantità dello scambio mutualistico, il numero delle ore di lavoro effettivamente prestate dal socio cooperatore.

L'Assemblea delibera l'attribuzione del ristorno, che potrà essere erogato secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno approvato dalla medesima e nel rispetto delle leggi vigenti.

**Titolo V Patrimonio sociale.**

**Art. 27 - Patrimonio sociale.**

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni - che non vengono emesse;
  - a1) per i soci cooperatori, i soci cooperatori in formazione, soci sovventori il valore nominale dell'azione è di Euro 25,00;
  - a2) per i soci volontari e fruitori il valore dell'azione è di Euro 25,00;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed ai successori dei soci defunti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci, nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

**Art. 28 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.**

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste

dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 29 - Partecipazioni dei soci.**

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere cedute a nessun titolo, in tutto o in parte, né essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo.

Per le azioni dei soci sovventori vale quanto disposto al precedente articolo 11.

**Art. 30 - Liberazione delle azioni.**

L'importo del capitale sociale sottoscritto dai soci potrà essere versato a rate. L'ammontare della rata da versare, anche di piccolo importo, verrà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, tenendo anche conto della retribuzione relativa al rapporto di lavoro instaurato con il socio, fatto salvo il diritto di ogni socio di effettuare dei versamenti più elevati, fino a raggiungere l'importo totale della partecipazione sottoscritta.

**Art. 31 - Esercizio sociale, bilancio, utili.**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge .

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono indicare specificamente, nelle relazioni di accompagnamento al bilancio previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri previsti dall'art. 2513 del Codice Civile.

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo la detrazione di qualsiasi spesa o impegno, sarà devoluto come segue:

- a) una quota al fondo di riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) una eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite

stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente;

e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'articolo 11 del presente statuto;

f) una eventuale quota a remunerazione degli strumenti finanziari, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della mutualità prevalente per gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori;

g) una eventuale quota ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;

h) quanto residua al fondo riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento della mutualità prevalente, l'assemblea ordinaria ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto alle riserve indivisibili.

## **Titolo VI Organi sociali**

### **Art. 32 - Organi sociali.**

La Cooperativa adotta, per l'amministrazione ed il controllo, il sistema tradizionale previsto dagli articoli 2380-bis e seguenti del Codice Civile.

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

### **Art. 33 - Assemblea.**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure sul quotidiano Il Gazzettino, oppure sul quotidiano Il Messaggero Veneto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere affisso, entro lo stesso termine, presso la sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e

partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quelle previste come obbligatorie, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, ha la facoltà di convocare assemblee generali per delegati, in conformità di quanto previsto dal successivo articolo 39.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### **Art. 34 - Assemblea ordinaria.**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- b) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- c) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza

da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

d) nomina i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi;

e) nomina il Revisore contabile

f) nomina del Comitato dei Garanti

g) approva i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;

h) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

i) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

l) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n.142, può deliberare in favore dei soci cooperatori l'erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno;

m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge;

n) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa o ricorrono le altre condizioni previste dalla legge, l'assemblea può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

#### **Art. 35 - Assemblea straordinaria.**

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;

c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

d) sulle altre materie per legge ad essa riservate.

#### **Art. 36 - Quorum costitutivi e deliberativi.**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

a) in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio

o per delega, tanti soci che rappresentano più della metà dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci;

b) in seconda convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci; tuttavia, per le delibere di approvazione del bilancio d'esercizio e di nomina e di revoca delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione della Cooperativa, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quinti dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti o rappresentati.

In materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali valgono le norme previste dalla legge per la società per azioni.

#### **Art. 37 - Diritto di voto.**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sono in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun appartenente a una categoria diversa da quella dei soci sovventori ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di due soci oltre se stesso.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate agli atti sociali.

La votazione dovrà avvenire in forma palese; tuttavia, nelle delibere riguardanti l'elezione dei componenti degli organi sociali l'Assemblea potrà decidere di procedere con votazione segreta. In tal caso, ciascun socio avrà il diritto di far risultare dal verbale, in maniera palese, l'esito del suo voto o la sua astensione, purché formuli un'espressa richiesta in tal senso.

**Art. 38 - Presidenza dell'assemblea.**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche fra i non soci.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

**Art. 39 - Assemblee separate.**

Il Consiglio di Amministrazione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, in relazione al numero complessivo dei soci cooperatori raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede legale o dal luogo in cui è convocata l'assemblea, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate, convocate nelle località sedi di lavori nelle quali siano occupati non meno di 50 (cinquanta) soci cooperatori.

Per la convocazione delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale e con le stesse modalità previste dall'articolo 33 del presente Statuto;

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno 8 (otto) giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione; la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, scelta dal Consiglio di Amministrazione fra le località sedi di lavori

sociali;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni socio può partecipare con diritto di voto solo all'assemblea separata cui appartiene in base alla suddivisione territoriale operata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente delegato dal Consiglio, interverrà a ciascuna assemblea separata.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i propri soci, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto, i propri delegati all'assemblea generale, assicurando la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse dall'assemblea separata.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati delle assemblee separate presenti, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci e dei voti attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il delegato che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea generale può farsi rappresentare da un altro socio delegato dalla stessa assemblea separata.

I delegati rappresentano con vincolo di mandato, fatta eccezione per la nomina degli organi sociali, i soci delle assemblee che li hanno delegati.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate presenti all'assemblea generale condiziona la validità dell'assemblea generale stessa in prima ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti favorevoli, contrari o di astensione va effettuato sulla base di quelli riportati da ciascuna deliberazione nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti e rappresentati nell'assemblea generale.

I soci che hanno preso parte alle assemblee separate possono assistere all'assemblea generale.

#### **Art. 40 - Consiglio di Amministrazione.**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile fra un minimo di cinque ed un massimo di ventuno.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, che ne determina previamente il numero.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci o appartenenti a categoria diversa da quella dei soci cooperatori, ferme restando le limitazioni previste dal presente Statuto; in ogni caso, la maggioranza dei consiglieri deve sempre essere scelta fra i soci cooperatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio del triennio in costanza del loro mandato.

La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.

Costituisce causa di incompatibilità o decadenza l'assunzione della carica di membro del Parlamento Nazionale, Consigliere Regionale, Assessore o Presidente della Regione o della Provincia, Sindaco o Assessore in Comuni con più di 15.000 abitanti.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

#### **Art. 41 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da più della metà dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o pec, da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica, da inviarsi ai recapiti comunicati alla Cooperativa dai Consiglieri o dai Sindaci all'atto di accettazione della carica, purché pervengano all'indirizzo del destinatario almeno ventiquattro ore prima della seduta.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle

materie da trattare.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. A parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede ed in particolare:

a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### **Art. 42 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.**

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni degli amministratori, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### **Art. 43 - Sostituzione degli Amministratori.**

Qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione, tenendo eventualmente conto della categoria di soci alla quale apparteneva l'amministratore da sostituire. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice civile.

#### **Art. 44 - Comitato di garanti.**

Il Comitato dei Garanti è composto da massimo quattro persone nominate dall'Assemblea ordinaria. Possono essere nominati anche rappresentanti di enti, organizzazioni e persone giuridiche che, per loro natura, sono interessati e possono concorrere allo sviluppo della Cooperativa, con particolare riferimento alle finalità statutarie.

I membri del Comitato potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

#### **Art. 45 - Direttore Generale.**

Il Consiglio di Amministrazione è competente in ordine alla eventuale nomina ed alla revoca del Direttore Generale della Cooperativa, al quale è demandato il compito di attuare la volontà del Consiglio.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su conforme delibera di quest'ultimo, conferisce al Direttore Generale una procura speciale, dal contenuto idoneo a rappresentare efficacemente la Cooperativa nei rapporti con i terzi, relativamente ai compiti che gli sono affidati.

Il Direttore Generale nomina e revoca, sotto la propria responsabilità, uno o più responsabili di settore del cui operato risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e munisce i medesimi - ove lo ritenga opportuno - di poteri subdelegati.

Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione dei beni, dei mezzi e delle sostanze che gli sono affidati in gestione.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente in ordine alla eventuale nomina ed alla revoca di un Comitato Tecnico, composto di un numero variabile di persone, a ciascuna delle quali il Consiglio stesso assegna specifiche competenze.

Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, ciascun membro del Comitato Tecnico è responsabile per l'attività svolta nel settore di propria competenza.

Qualora sia stato nominato il Direttore Generale, il Comitato Tecnico ha il compito di coadiuvare il Direttore Generale nella sua attività. Ciascun membro del Comitato Tecnico è responsabile, unitamente al Direttore Generale, per l'attività svolta nel settore di propria competenza.

**Art. 46 - Rappresentanza legale.**

Il potere di rappresentanza della Cooperativa è generale e spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vice Presidenti.

Il potere di rappresentanza spetta, altresì, ai soggetti cui sono state delegate attribuzioni del Consiglio, ai sensi del precedente articolo 42, nei limiti delle attribuzioni conferite.

I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge, al Direttore Generale o ad uno o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente.

**Art. 47 - Collegio Sindacale.**

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria oppure qualora lo ritenga opportuno.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**Art. 48 - Doveri e poteri del Collegio Sindacale.**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento ed assolve tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione nominati dall'Assemblea ed iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

È facoltà dell'assemblea attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale ed in tale caso restano ferme le disposizioni di leggi speciali in materia di certificazione di bilancio.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e

chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Se non precedentemente fissato dall'Assemblea, al Collegio e all'eventuale Revisore contabile spetta un compenso determinato secondo quanto stabilito dal tariffario AIRCES.

## **Titolo VII**

### **Scioglimento e liquidazione.**

#### **Art. 49 - Scioglimento.**

La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge. Ferme restando le norme in materia di controllo e scioglimento per atto dell'autorità, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci ed indicando quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa.

L'Assemblea dovrà, inoltre, determinare le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e quant'altro previsto dall'art. 2487 del Codice Civile.

#### **Art. 50 - Devoluzione del patrimonio sociale.**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle partecipazioni al capitale sociale effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) al rimborso delle partecipazioni al capitale sociale effettivamente versate dagli altri soci, eventualmente rivalutate e dei dividendi eventualmente maturati;
- c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 51 - Regolamenti interni.**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

#### **Art. 52 - Clausole mutualistiche.**

I principi contenuti agli articoli 27, 31 e 50 esprimono

l'essenza del principio mutualistico, sono inderogabili e devono di fatto essere puntualmente osservati.

**Art. 53 - Rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di cooperative e, in quanto compatibili, in materia di società per azioni, delle leggi speciali sulla cooperazione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

F.to STEFANO MANTOVANI

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)